

La Corte europea dei diritti dell'uomo avalla la *Ley Orgánica 6/2007 de reforma del Tribunal Constitucional**

Ugo Adamo**

(5 marzo 2015)

Con una recente decisione (*Affaire Arribas Antón c. Espagne*) depositata il 20 gennaio di quest'anno, la terza sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo, all'unanimità, rigetta un ricorso proposto in ragione della decisione del *Tribunal Constitucional de España* (d'ora in avanti *TC*) di non ammettere un *recurso de amparo* per mancanza del requisito sostanziale della *especial trascendencia constitucional* (speciale rilevanza costituzionale), la cui assenza è causa, appunto, di inammissibilità per quanto disposto dalla *Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, de reforma del Tribunal Constitucional* (d'ora in avanti *LOTC*).

La riforma del 2007 introduce l'obbligo, in capo al ricorrente, di dimostrare che il contenuto del ricorso giustifica una decisione nel merito da parte del *TC*, in ragione della sua *especial trascendencia constitucional*, data l'importanza di questa ai fini dell'interpretazione, dell'applicazione o della generale efficacia della Costituzione. Dunque, si supera il modello nel quale l'*amparo* era ammesso a garanzia della sola tutela dei diritti fondamentali: a seguito della riforma, l'accoglimento del *recurso de amparo* deve assicurare una sua 'proiezione oggettiva', che prescindendo dalla (sola) lesione di un diritto fondamentale per assicurare l'interesse pubblico e generale (sotteso al singolo ricorso), permettendo, così, al *TC* di definire la norma imponendola a tutti i pubblici poteri. Entrambi i presupposti di ammissione (lesione del diritto e speciale rilevanza costituzionale) sono fra di loro autonomi, avendo il *Tribunal* esplicitamente affermato che la *especial trascendencia constitucional* è "qualcosa di più e di distinto"¹ dalla denunciata lesione di un diritto fondamentale.

Dicevamo che il ricorrente adisce il giudice europeo perché ritiene che il motivo di inammissibilità – per come è stato fondato, *id est* giudicato carente di *especial trascendencia constitucional* – è "eccessivamente formale"; stesso giudizio vale per l'interpretazione dei criteri utili a rilevare la presenza della speciale rilevanza costituzionale

*In corso di pubblicazione su *Quaderni Costituzionali*.

1 Cfr. *ATC* 11/2012, del 26 gennaio (*Sección Cuarta, FJ 2*). Su tale punto, oramai, il *TC* ha prodotto una giurisprudenza a dir poco granitica, si v., *ex pluribus*, le *SSTC* 96/2010, del 19 luglio (*Sección Tercera, FJ único*) e 69/2011, del 16 maggio (*Sala Primera, FJ 3*).

fornita dal TC per meglio definire il contenuto di tale 'enigmatica' figura processuale (il riferimento va alla nota STC 155/2009 essendo il ricorso *de quo* temporalmente successivo a tale decisione). Tale riforma e tale lettura giurisprudenziale nell'atto di ricorso sono giudicate –sempre dal ricorrente– come contrarie alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (§ 24), in quanto lederebbero il diritto d'*accès à un tribunal*, che è compreso nel più ampio diritto ad un equo processo (causa *Golden c. Regno Unito* del 21 febbraio 1975, §§ 28-36) così come disciplinato dall'art. 6 § 1.

La *ratio* che sta alla base del ricorso è quella per cui l'evoluzione legislativa (riforma della LOTC) e la seguente (e conseguente) giurisprudenza costituzionale hanno trasformato il *recurso de amparo* in ciò che non è (*rectius* che non potrebbe essere) alla luce delle disposizioni della Costituzione spagnola, che –a dire del ricorrente– lo definiscono come strumento di protezione dei diritti e delle libertà fondamentali a prescindere dal fatto che il ricorso sia portatore di una speciale rilevanza costituzionale (dimensione c.d. 'soggettiva' dell'*amparo*).

La Corte europea, non accogliendo la tesi del ricorrente, dichiara il ricorso infondato, e per una pluralità di ragioni: 1) la configurazione del *recurso de amparo* è di competenza del legislatore statale; 2) il fatto di sottomettere l'ammissibilità del *recurso de amparo* a requisiti di carattere oggettivo è proporzionale alle finalità cui tende la riforma e non lede il diritto all'equo processo; 3) l'applicazione del criterio di ammissibilità, che comunque viene giudicata dalla Corte, è stata delineata dalla giurisprudenza del TC, che – seppur in modo progressivo – ha precisato quando concorre e come deve essere giustificato (formalmente e sostanzialmente) il requisito della *especial trascendencia constitucional*.

La Corte Edu, seguendo sul punto quanto argomentato dal Governo spagnolo, costituitosi in giudizio, ben coglie, a differenza del ricorrente (e di tutti coloro che continuano a sollevare ogni anno migliaia di *recursos de amparo*), le ragioni a base della riforma del 2007 e, quindi, la *ratio* a fondamento della oggettivizzazione dell'*amparo*².

Iniziamo con il ricordare che il TC, già da diversi anni, non era più in grado di svolgere adeguatamente le proprie funzioni e di ricoprire il ruolo cui è chiamato dalla

² A ben vedere bisognerebbe parlare di non completa oggettivazione del *recurso*, in quanto davanti ad un ricorso dichiarato ammissibile, perché portatore (anche) della *especial trascendencia constitucional*, la dimensione soggettiva dello stesso riemerge, poiché il TC giudica nella sua "concretezza la violazione o meno dello specifico diritto in quella particolare fattispecie portata al giudizio del TC [e l'*amparo* arriva] a ricevere quindi una tutela assolutamente diretta e per niente indiretta, come riflesso della garanzia di altri, superiori valori o finalità", così R. ROMBOLI, *La protección de los derechos tras la "objetivación" del amparo*, in M. CARRILLO, ID., *La reforma del recurso de amparo*, Madrid, 2012, 40. Cfr., se si vuole, anche il nostro, *Il «nuovo» amparo constitucional secondo la riforma della legge organica n. 6/2007 e la sua attuazione da parte del Tribunal Constitucional*, in *Rivista di Diritto Costituzionale*, 2011, 196.

stessa Costituzione a causa dell'“ipertrofia”³ del ricorso d'*amparo*. La situazione di ‘stallo’ dei lavori del TC era stata determinata dal fatto che presso la cancelleria del TC pervenivano ogni anno migliaia di questioni, delle quali solo poche decine erano inerenti a ricorsi e questioni di incostituzionalità e a conflitti di attribuzione, mentre la parte rimanente era costituita da *recursos de amparo*. Già dai primi anni '80, si era registrata una evidente crescita di tali *recursos*: se quelli presentati nel 1980 erano 218, già nel 1985 sfioravano il numero di 1.000 (precisamente 969), fino a giungere nel 2007 (anno di entrata in vigore della LOTC 6/2007) a ben 9.840 ricorsi di *amparo* su 10.013 questioni presentate, che andavano letteralmente ad intasare il ruolo delle cause, con la naturale conseguenza che ogni anno (tenendo come anno ultimo di riferimento sempre il 2007) i ricorsi che venivano risolti erano di gran lunga inferiori a quelli ricevuti, con crescente aumento del numero di ricorsi pendenti⁴.

Alla luce di ciò, la Corte europea riconosce che la *ratio* della riforma è quella di attribuire (in modo compiuto) alla giurisdizione ordinaria il ruolo di (diretta) garanzia dei diritti fondamentali e ciò in quanto sono i giudici e i tribunali ordinari i *guardianes naturales y primeros de los derechos fundamentales*, affermazione che si legge in piena continuità, d'altra parte, con il carattere sussidiario del *recurso de amparo*, che viene rafforzato, quindi e soprattutto, con l'*incidente de nullidad de actuaciones* ex art. 241 *Ley Orgánica del Poder Judicial*, vale a dire con quel particolare ricorso giurisdizionale che costituisce l'ultimo rimedio a disposizione dei giudici prima della possibilità che il ricorrente sollevi (in un sistema di garanzie realmente sussidiario) un *amparo constitucional*. Si riconosce, quindi, ai giudici la possibilità di ritornare sulla decisione e correggerla, dal momento che essi, attraverso tale pronuncia, avrebbero leso proprio il diritto fondamentale del quale, ora, si chiede la riparazione. I giudici occupano il posto che in precedenza – e più precisamente prima della riforma del 2007 – era occupato dal TC, in quanto essi tutelano

3 F. FERNÁNDEZ SEGADO, *La reforma del régimen jurídico-procesal del recurso de amparo en España*, in *Revista de Derecho*, 3/2008, 87; P. PÉREZ TREMPES, *Tribunal Constitucional, juez ordinario y una deuda pendiente del legislador*, in ID. (a cura di), *La reforma del recurso de amparo*, Valencia, 2004, 185.

4 Una recente analisi della mole di lavoro (che continua ad essere) richiesta al *Tribunal* è in J.M. MORALES ARROYO, *Presentación*, in ID. (diretto da), *Recurso de amparo, derechos fundamentales y trascendencia constitucional (El camino hacia la objetivación del amparo constitucional en España)*, Navarra 2014, 10 ss. Sulla riduzione dell'arretrato dovuta in gran parte alla riforma del 2007, si v. M. HERNÁNDEZ RAMOS, *¿Admisión discrecional de los recursos de amparo por el Tribunal Constitucional? Balance de cuatro años de aplicación del nuevo trámite de admisión*, in *Revista de las Cortes Generales*, 81/2010, 280 e, se si vuole, anche U. ADAMO, *A cinque anni dalla riforma della Legge Organica del Tribunal Constitucional. Verso lo smaltimento dell'arretrato? Osservazioni a partire dalle Memorias di 'inizio' anno*, in *www.rivistaaic.it*, 4/2012, 10 ss.

direttamente i diritti fondamentali senza previa verifica della presenza (concorrente) della *especial trascendencia constitucional*; da ciò deriva l'affermazione per cui, per molti aspetti, i giudici sono l'ultimo baluardo dei diritti consacrati in Costituzione. D'altronde, che i giudici siano i guardiani primi e naturali dei diritti fondamentali è qualcosa in più che una mera affermazione legale⁵ o giurisprudenziale⁶. Tale constatazione è dovuta, piuttosto, alla loro opera concreta ed è supportata da dati oggettivi: è sufficiente richiamare la percentuale delle risoluzioni annullate dal TC già prima dell'entrata in vigore della riforma (che è del 2%, e coincide con i dati a otto anni dall'entrata in vigore) per concordare con la definizione appena riportata.

Per i giudici di Strasburgo, il diritto d'*accès à un tribunal* ha un carattere relativo e non assoluto, che può essere limitato per giungere a fini legittimi, stabiliti mediante un *test* di proporzionalità tra mezzi utilizzati e scopi perseguiti. Dicevamo che il passaggio argomentativo decisivo impiegato dalla Corte (contenuto nel § 48) per valutare la conformità a Convenzione della riforma del 2007 e quindi escludere che vi sia stata violazione del diritto di accesso ad un tribunale, è quello secondo cui la riforma della LOTC (e quindi della giurisprudenza che l'ha attuata) deve essere valutata nel merito, vale a dire secondo gli obiettivi prefissati dal legislatore, che sono ritenuti legittimi dalla Corte: migliorare il funzionamento del massimo organo della giustizia costituzionale spagnola; rafforzare la salvaguardia dei diritti fondamentali; evitare un *encombrement excessif du rôle* del TC con "questioni di minore importanza".

Se con riguardo al primo obiettivo *nulla questio*, due precisazioni sono opportune rispetto al secondo e al terzo punto rilevato dai giudici di Strasburgo.

Leggere la riforma come rafforzamento per la salvaguardia dei diritti fondamentali non pare del tutto corretto se ciò (oltre a quanto ricordato prima con riguardo all'*incidente di nullidad*) non è seguito almeno da una precisazione, che del resto è ben presente alla Corte europea, vale a dire quella per cui la riforma – avendo il merito di garantire una maggiore celerità della decisione del giudice costituzionale, di ridurre la "valanga"⁷ di ricorsi che annualmente intasavano la cancelleria del TC e di smaltire l'arretrato – consente che il TC risponda (nel merito) in modo più celere garantendo così un

5 Cfr. il III capoverso della Esposizione dei motivi che accompagnano la LOTC 6/2007.

6 SSTC 9/2014, del 27 gennaio (FJ 3), 107/2011, del 20 giugno (Sala Segunda, FJ 5), 43/2010, del 26 luglio (Sala Primera, FJ 5); ATC 10/2010, del 25 gennaio (Sección Cuarta, FJ único).

7 P. CRUZ VILLALÓN, *Costituzione spagnola e giustizia costituzionale*, in *Il Foro italiano*, 1999, V, 275

innalzamento della tutela dei diritti fondamentali, che rimane (una volta ammesso il ricorso) compito della giurisdizione costituzionale.

Con riguardo all'altra constatazione fatta dalla Corte (tralasciare le questioni di minore importanza), bisogna chiarire cosa debba intendersi per 'maggiore' o 'minore' rilievo di una questione; se ci si riferisce, cioè, all'importanza costituzionale del ricorso ovvero ad una rilevanza di altro tipo, per la quale – riprendendo i motivi di ricorso della parte ricorrente (§ 36) – la riforma limiterebbe l'accesso ai *recursos* alle sole questioni aventi una "importanza mediatica, sociale o politica". A tale proposito, a noi pare invece che non si possa affermare che la riforma della *LOTC* limiti la decisione nel merito alle sole questioni di significativa rilevanza così come descritte dal ricorrente, e ciò alla luce, in particolare, della già richiamata *sentencia* 155/2009.

Entrata in vigore la modifica della *LOTC*, dinanzi al *TC* si presentavano come percorribili almeno due strade: riconoscersi un ampio margine di discrezionalità⁸ (riempiendo di contenuto la nozione della speciale rilevanza costituzionale casisticamente, *id est* solo gradualmente, sulla base dei casi concreti che si sarebbero presentati e, quindi, "in considerazione della particolarità del caso"), ovvero limitarlo, prescindendo dal caso concreto e anticipando, in tal modo, le ipotesi che sarebbero state considerate espressione della speciale rilevanza costituzionale, e quindi ammissibili, con "evidente beneficio per la certezza del diritto e per la trasparenza dell'attività del giudice costituzionale"⁹. Delle due strade è stata scelta la seconda (e tale modo di procedere è ritenuto più che legittimo dai giudici di Strasburgo, cfr. § 46), anche al fine di ridurre l'onere richiesto ai ricorrenti nel predisporre la domanda di *amparo*.

Con la *STC* 155/2009, il *TC* ha avuto modo di affermare che le ipotesi dove ricorre la *especial trascendencia constitucional* sono sette e sono le seguenti: a) che nella domanda si faccia riferimento ad un problema o ad un aspetto di un diritto fondamentale amparabile rispetto al quale non esiste una giurisprudenza costituzionale, ovvero che il *TC* si trovi per la prima volta dinanzi ad un caso nuovo; b) che il ricorso offra al *Tribunal* la possibilità di chiarire o di mutare la propria giurisprudenza, come risultato di un processo di riflessione interna o di nuove realtà sociali, di mutamenti normativi rilevanti ovvero di cambiamenti di

⁸ Risulta più che opportuna una precisazione di ordine generale ponendo l'attenzione sulla circostanza che il *TC* non ha la possibilità di selezionare liberamente i ricorsi fra quelli che accoglie e quelli che, invece, dichiara inammissibili, perché, se la domanda di *amparo* risulta completa di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione, il *TC* è obbligato a giudicare nel merito il *recurso* e non può (discrezionalmente) decidere se ammetterlo o meno. Per questo non si può parlare di *writ of certiorari* per la selezione dei ricorsi di *amparo*.

⁹ R. ROMBOLI, *La protezione dei diritti fondamentali dopo la c.d. "oggettivazione" dell'amparo costituzionale in Spagna: un'analisi comparata con la esperienza italiana*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 13.

giurisprudenza degli organi incaricati di interpretare i trattati o gli accordi internazionali; c) che la supposta violazione di un diritto fondamentale discenda da una legge o da altra disposizione di carattere generale; d) che si sia formato un diritto vivente contrario a Costituzione; e) che il TC pronunci una decisione in grado di porsi come giurisprudenza consolidata per il futuro e che sia fatta propria dalla giurisdizione ordinaria; f) che il giudice sia venuto meno al dovere di seguire l'interpretazione già indicata dal TC e che lo abbia fatto in modo manifesto; g) che il problema posto, pur non rientrando in nessuna delle ipotesi precedenti, prescindendo dal caso concreto, ponga una questione giuridica di rilevante e generale ripercussione sociale, economica o politica.

Come si vede, quindi, l'importanza del contenuto del ricorso con riguardo al soggetto ricorrente o alla rilevanza politica o mediatica della questione come fondamento giustificativo della *especial trascendencia constitucional* prescinde dalla lettera della LOTC e dalla giurisprudenza costituzionale, potendo tutto al più rientrare nel solo punto g). Ciò che manca nell'elenco – e il ricorrente pare che si dolga proprio di questo¹⁰ – è l'ipotesi per cui si ammette il *recurso* dinanzi ad una grave lesione dei diritti fondamentali invocati, a differenza, ad esempio, di quanto avviene per il ricorso costituzionale diretto al *Bundesverfassungsgericht*. Infatti, nel 1993 viene modificato l'articolo 93 della legge sul funzionamento della Corte costituzionale tedesca ed in essa, per la prima volta, si prescrive che il ricorso individuale diretto (*Verfassungsbeschwerde*) debba contenere, pena l'inammissibilità, il requisito della 'rilevanza costituzionale fondamentale', anche se è prescritto che il ricorso sarà comunque dichiarato ammissibile nel caso in cui la mancanza di una decisione nel merito possa causare "un grave pregiudizio per il richiedente *amparo*".

Per il massimo organo della giustizia costituzionale spagnola, invece, prescindere dalla eventuale lesione del diritto fondamentale invocato quando si valuta, in fase di ammissione, la presenza o meno della *especial trascendencia constitucional* significa non rilevarne neanche la gravità. Così facendo, il TC – in modo netto – prende posizione sulla questione che aveva animato i dibattiti dottrinali nei quali vi era chi¹¹ (avanzando ipotesi

10 Dall'ammissione rimarrebbero esclusi i "casi di violazione reale ed effettiva dei diritti. Il criterio di ammissibilità deve [...] basarsi sugli effetti reali o materiali, e non puramente formali, a condizione che [si dimostri] il pregiudizio subito", così nel § 36.

11 Spingeva per tale interpretazione, anche alla luce di quanto avviene nel sistema di giustizia costituzionale tedesco, M. HERNÁNDEZ RAMOS, *El nuevo trámite de admisión del recurso de amparo constitucional*, Madrid, 2009, 296 e 359; E. ESPÍN TEMPLADO, *Comentarios al anteproyecto de reforma de la LOTC*, in ID., G. FERNÁNDEZ FERRARES, P. CRUZ VILLALÓN, *La reforma de la justicia constitucional*, Navarra, 2006, 32; A. ESPINOSA DÍAZ, *El recurso de amparo: problemas antes, y después, de la reforma*, in www.indret.com, 15. In tale filone

ricostruttive sulla interpretazione della *especial trascendencia constitucional*, e prima della *STC 155/2009*) argomentava circa la possibilità di considerare la gravità del pregiudizio per il richiedente *amparo* come elemento integrante del nuovo requisito introdotto dalla riforma. È più che opportuno, a questo punto, richiamare l'*ATC 29/2011*, del 17 marzo (*Sección Primera, FJ 3*), in quanto ci pare degna di particolare attenzione: il carattere non tassativo dell'elenco stilato con la sentenza *155/2009* ha fatto sì che si sia avanzata la tesi di far rientrare proprio nel punto g) l'ipotesi di una grave violazione del diritto fondamentale. La proposta di tale argomentazione è alla base dell'ordinanza segnalata; infatti essa fu avanzata dal pubblico ministero in occasione di un *recurso de súplica* contro una *providencia* di inammissibilità per carenza della *especial trascendencia constitucional*. Il *TC* rifiutò tale interpretazione ed ebbe modo di affermare che non si può “includere il criterio della gravità del pregiudizio, per i titolari dei diritti fondamentali che ne denunciano la lesione, fra i requisiti con i quali si deve apprezzare che un ricorso di *amparo* contiene la speciale rilevanza costituzionale. Il rinvio al punto g) della *STC 155/2009, FJ 2* [...] non può intendersi come apertura ad un criterio puramente soggettivo della gravità della lesione, perché, dato il necessario carattere oggettivo del ricorso di *amparo* a partire dalla riforma introdotta dalla *LO 6/2007*, il problema della speciale gravità del pregiudizio soggettivo o la speciale gravità della lesione costituzionale può solo aggiungersi alla generalità degli effetti dell'*amparo*”.

A questo punto è più che opportuno rilevare che un'altra (e molto significativa) riforma della *LOTC* era (già) stata giudicata conformemente al parametro convenzionale. Ci si riferisce alla previsione dell'utilizzo della *providencia*, atto giurisdizionale con il quale si dichiara proprio l'inammissibilità del *recurso*. Al di là delle diverse tesi avanzate in dottrina sulla legittimità o meno della mancanza di motivazione della *providencia* – che è proprio un atto giurisdizionale carente di motivazione –, con una recente decisione di inammissibilità della stessa CorteEDU¹², il giudice di Strasburgo ha avuto modo di

dottrinario anche altra autorevole dottrina, fra la prima a commentare la *STC 155/2009*, che poneva la mancanza della violazione dei diritti fondamentali fra gli aspetti negativi della sentenza: F.J. GARCÍA ROCA, *Justicia constitucional: procesos y competencias*, in *Justicia administrativa*, 45/2009, 90. Vi è anche chi afferma che il *TC* possa sempre rintracciare l'elemento soggettivo della *especial trascendencia constitucional* nell'interpretazione della sua definizione legale, più precisamente in quella che fa riferimento alla *aplicación o general eficacia* della Costituzione, in tal senso S. OUBIÑA BARBOLLA, *El Tribunal Constitucional. Pasado, presente y futuro*, Valencia, 2012, 507.

¹² *Causa Pedro Maria Beraza Oroquieta c. España*, ordinanza del 25 settembre 2012, di cui si dà conto nella memoria del *TC* dell'anno 2013. *Anexo IV*, reperibile in <http://www.tribunalconstitucional.es/en/tribunal/memorias/Documents/memo%202012%20anexo%2004%20estrasburgo.pdf>.

affermare che la mancanza di motivazione della *providencia* non viola il diritto ad un processo equo così come tutelato dall'art. 6 § 1. Il giudice europeo ha precisato che la circostanza che un *recurso de amparo* non venga ammesso dal *Tribunal Constitucional* mediante una *providencia ex art. 50.1 LOTC*, che si limita ad affermare che il *recurso* è carente della *especial transcendencia constitucional*, rispetta il dovere ricadente sui giudici di motivare le proprie decisioni, in quanto tale obbligo non comporta l'esigenza di offrire una risposta dettagliata ad ogni domanda formulata. Inoltre, e soprattutto, tenendo in debito conto che il *recurso* si presenta dinanzi ad una giurisdizione superiore, risulta lecito che esso venga dichiarato inammissibile limitandosi a far riferimento alle disposizioni legali che richiedono la predisposizione dell'atto processuale in questione, sempre che le questioni non rivestano una importanza tale da essere accolte.

La sentenza della Corte europea, quindi, deve essere letta ricordando il ruolo che la giustizia costituzionale spagnola ha già svolto e quello che dovrà svolgere nella costruzione, prima, e nel mantenimento, ora, dell'ordinamento costituzionale. Se nei suoi primi vent'anni di attività il *TC* ha contribuito al consolidamento dello Stato costituzionale spagnolo, anche e soprattutto attraverso la diffusione dei valori costituzionali, la funzione pedagogica¹³ da esso esercitata pare oggi essersi conclusa, dovendosi il *Tribunal* occupare soprattutto del controllo di costituzionalità delle leggi e della risoluzione dei conflitti tra i poteri dello Stato e tra le autonomie locali, senza, d'altra parte, perdere del tutto la sua funzione di tutela dei diritti fondamentali.

Il legislatore organico del 2007 dimostra di aver superato quella sorta di sfiducia nei confronti dei giudici che aveva portato il legislatore costituente alla convinzione che questi, non riuscendo ad "interiorizzare con rapidità i nuovi valori costituzionali in materia di diritti, [avevano individuato nel *Tribunal*] l'organo supremo cui affidare, in materia di diritti fondamentali, la formazione di un orientamento giurisprudenziale vincolante per tutti i poteri dello Stato"¹⁴.

La riforma, letta nel suo complesso – e questo è quello che fa la CorteEDU –, tende a rendere più agevole il lavoro del *TC*, a ridefinire i rapporti con l'organo giudiziario e a delimitare il ricorso d'*amparo* ad uno strumento di tutela eccezionale, anche se ciò tarda ancora a palesarsi e il ricorso che è alla base della sentenza commentata ne è una prova.

13 TOMÁS Y VALIENTE, *Escritos on y desde el Tribunal Constitucional*, ora in *Id.*, *Obras completas*, III, Madrid, 1997, 2180.

14 G. ROLLA, *Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici. L'esperienza spagnola*, in www.cortecostituzionale.it, 29; P. CRUZ VILLALÓN, *El recurso de amparo constitucional. El juez y el legislador*, in *Id.*, *La curiosidad del jurista persa, y otros estudios sobre la Constitución*, Madrid, 1999, 479.

Infatti, la riforma inizierà a produrre risultati solo allorché gli avvocati si asterranno dal presentare ricorso di *amparo* al *Tribunal Constitucional* se non avranno la fondata presunzione che il ricorso venga accolto, in quanto in possesso della *especial trascendencia constitucional*.

Quindi, la CorteEDU, avallando la riforma del 2007, conclude affermando che “il ricorrente non è stato privato della sostanza del suo diritto di accesso ad un tribunale. Inoltre, le limitazioni applicate perseguono un obiettivo legittimo. L’applicazione delle limitazioni in questione non ha condizionato la ragionevolezza del rapporto tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Per questi motivi, la Corte giudica che il ricorrente non ha subito un intervento sproporzionato al suo diritto di accesso ad un tribunale” (§ 52).

La CorteEDU ha concluso per la non violazione dell’art. 6 § 1 e ha, quindi, riconosciuto la piena conformità a Convenzione della riforma dell’*amparo* in Spagna (la cui legittimità a Costituzione era già stata affermata proprio dal TC) e, nel far ciò, aveva bene presente anche gli altri sistemi di giustizia che limitano la possibilità di accesso diretto ai Tribunali (senza ledere alcun *droit à un tribunal*) come avviene, ad esempio, per il Tribunale Federale Tedesco e per la stessa Corte europea. Allo stesso tempo, ha ricordato che “compito [della Corte] non è quello di controllare *in astratto* la legge [...], ma quello di giudicare se il modo in cui [essa è stata] applicata al ricorrente ha violato la Convenzione” e questo a prescindere dal fatto che il TC abbia o meno dichiarato inammissibile il *recurso* rilevata l’assenza della *especial trascendencia constitucional* (§ 51).

**Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale presso l’Università ‘Magna Graecia’ di Catanzaro